

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-151 del 10/01/2018
Oggetto	DPR 59 - 2013 - SOCIETA' SG PETROLI S.R.L. CON IMPIANTO NEL COMUNE DI RO, VIA RISORGIMENTO N. 40 - ATTIVITA' DISTRIBUTORE CARBURANTI
Proposta	n. PDET-AMB-2018-112 del 09/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dieci GENNAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 27360/2017/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “SG Petroli s.r.l.” con sede legale nel Comune di Castagnaro (VE), via Dante Alighieri n. 414 ed impianto nel Comune di Ro (FE), località Zocca, via Risorgimento n. 40 - Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di distributore carburanti.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 22.09.2017, trasmessa dal S.U.E.I. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi ed assunta al P.G. di ARPAE il 26.09.2017 con il n. 10923, presentata al S.U.E.I. prot. n. 12050 del 22.09.2017, dalla Società “SG Petroli s.r.l.”, nella persona di Saltaformaggio Giovanna in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Castagnaro (VE), via Dante Alighieri n. 414 ed impianto nel Comune di Ro (FE), località Zocca, via Risorgimento n. 40, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l’impianto di cui sopra effettua l’attività di vendita al dettaglio di benzina e gasolio per autotrazione;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “SG Petroli s.r.l.” per l’attività di distribuzione carburanti, richiedendo di ottenere il titolo abilitativo per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

Preso atto che la Delibera Regionale sopraccitata n. 286 del 14.02.2005 al punto 8.1.1 comma III lettera A paragrafo c, nell'ambito della disciplina delle forme di controllo dello scarico di acque di prima pioggia dispone "in sede di rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente, se del caso, individua nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, alcuni parametri ed i relativi valori limite di emissione da applicarsi ai relativi scarichi";

- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Vista la nota del S.U.E.I. datata 12.10.2017 (assunta al P.G. di ArpaE n. 11743 del 16.10.2017), contenente la richiesta della società CADF S.p.A. e la comunicazione di contestuale sospensione dei termini del procedimento;
- Vista la comunicazione del S.U.E.I. datata 17.11.2017 (assunta al PG di ArpaE n. 13076 del 20.11.2017), contenente la documentazione integrativa richiesta con la nota S.U.E.I. sopraccitata;
- Vista la nota del S.U.E.I. datata 20.11.2017 (assunta al PG di ArpaE n. 13139 del 20.11.2017), contenete chiarimenti per il rilascio del Parere del Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara;
- Visto il nulla osta del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. n. 17166 del 04.12.2017 (assunto al P.G. di ArpaE n. 13695 del 005.12.2017), nel quale si comunica che non si sono rilevati motivi ostativi allo scarico nello scolo Arlotti delle acque meteoriche (pluviali) e di seconda pioggia;
- Visto che gli scarichi nel fosso stradale tombato, che confluiscono nello scolo consorziale Arlotti, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF, derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche di seconda pioggia e dei pluviali, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed il loro recapito nel fosso stradale non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;

- Vista la nota del S.U.E.I. datata 13.12.2017 (assunta al P.G. di ArpaE n. 14023 del 13.12.2017), con la quale si comunica:
 - il Parere favorevole del C.A.D.F. S.p.A., espresso con nota prot. n. 27410 del 11.12.2017, allo scarico in pubblica fognatura in via Risorgimento delle acque di prima pioggia e reflue domestiche;
 - la presa d'atto riguardante l'impatto acustico della dichiarazione resa ai sensi della LR n. 15/2001 e D.G.R. 673/2004 dal Legale Rappresentante della società SG Petroli s.r.l., in cui si attesta che nel punto vendita carburanti non sono utilizzati impianti ed attrezzature rumorose tali da produrre modifiche dei livelli di rumore esterni all'impianto e che il traffico indotto risulta non significativo rispetto ai flussi presenti sulla via Risorgimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società "SG Petroli s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Castagnaro (VE), via Dante Alighieri n. 414 ed impianto nel Comune di Ro (FE), località Zocca, via Risorgimento n. 40, codice fiscale e P.IVA n. 04370390231 per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti.

1) Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	<i>Comune</i>

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di via Risorgimento a Zocca, nel Comune di Ro è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF, contenente sia acque di prima pioggia (**Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato**) sia acque reflue domestiche.
2. Lo scarico delle acque di prima pioggia deve rispettare i limiti di accettabilità limitatamente ai parametri solidi sospesi totali con limite ridotto a 200 mg/lit ed idrocarburi totali con limite 10 mg/lit nel pozzetto di campionamento 50x50x50, posto in uscita dall'impianto di trattamento.
3. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria.
4. L'allacciamento deve essere realizzato a quota superiore all'estradosso della fognatura pubblica.
5. I lavori sul suolo pubblico richiedono specifica autorizzazione comunale per lavori stradali.
6. E' vietato lo scarico in siti diversi da quello autorizzato.
7. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato nella fognatura ricettrice.
8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
9. Il legale Rappresentante ha l'obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l'omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.

10. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società C.A.D.F. S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione allo scarico autorizzato.

Si precisa inoltre che:

- . Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.
- . L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, al Comune di Ro ed alla società C.A.D.F. S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.